

Comune di Alto Sermenza

PROVINCIA DI VC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.2

con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Nomina organo di revisione economico finanziaria.
--

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di marzo alle ore diciassette e minuti zero nell'ufficio di segreteria, in Via Centro n. 10, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è presente il Commissario Prefettizio, Dott.ssa Elena Daghetta.

Partecipa il Dott. Michele Orso (Vice Segretario) il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto il titolo VII della parte II del D.Lgs. 267/2000, che tratta della revisione economica – finanziaria degli Enti locali e che prevede che la revisione economica – finanziaria del Comune sia affidata, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quale Carcoforo, ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti:

- iscritti al registro dei revisori contabili;
- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- iscritti nell'albo dei ragionieri;

Dato atto che tale normativa dispone che:

- a) l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;
- b) il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;
- c) valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, e, pertanto, non possono essere nominati revisori (e decadranno dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato):
 - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della giunta;
 - coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) L'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
- e) I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;

f) ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopra indicati;

Considerato che:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, prevede ora che, dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- lo stesso Decreto Legge ha demandato al Ministro dell'Interno l'emanazione di un decreto ove vengano stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;

- il Ministro dell'Interno, con Decreto n. 23 del 15.2.2012, in applicazione della disposizione da ultimo citata, ha provveduto ad istituire, presso lo stesso Ministero, tale elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:

- fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;
- fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità Montane;
- fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province;

- con lo stesso Decreto Ministeriale sono stati stabiliti, tra l'altro, i requisiti professionali per l'accesso alle varie fasce e i termini per presentare richiesta di inserimento;

- il Ministro dell'Interno, con Comunicato del 29.11.2012, ha reso noto che è stato formato tale elenco dei Revisori dei Conti

Considerato che la Legge Regionale n. 14 del 10.10.2017, di istituzione del Comune di Alto Sermenza, derivante dalla fusione dei Comuni di Rimasco di Rima San Giuseppe, prevede, al comma 1 dell'articolo 3, quanto segue: *“1. Alla data di istituzione del Comune di Alto Sermenza gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Alto Sermenza le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Rimasco”*;

Richiamata la nota prot. 40 in data 11.01.2018 del Commissario Prefettizio con cui si è formulata istanza per l'attivazione della procedura di nomina dell'organo di revisione;

Preso atto dell'esito del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell'organo di revisione economico – finanziaria del Comune di Alto Sermenza, avvenuto presso la Prefettura di Vercelli in data 19.01.2018, con il quale sono stati estratti i seguenti soggetti:

- Miglietti Maria Antonietta
- Pomatto Guglielmo Giorgio
- Dimatteo Nicola

Dato atto che la dottoressa Maria Antonietta Miglietti, prima estratta, non ha accettato la carica, espressa con nota assunta al protocollo 195 in data 06.02.2018;

Vista la dichiarazione di accettazione dell'incarico del secondo estratto, dott. Guglielmo Giorgio Pomatto, assunta al prot. 405 in data 09.03.2018;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 241, 7° comma, del T.U. Enti locali, l'Ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina;

Ritenuto di fissare il compenso lordo annuo onnicomprensivo in Euro 2.065,00, oltre ad IVA e contributi previdenziali, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 20.05.2005, pubblicato in G.U. n. 128 del 04.06.2005 – aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;

Visto il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta deliberativa contenute nel presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (dott. Pier Michele Cucciola)

D E L I B E R A

- 1) Di nominare, a seguito dell'estrazione indicata in premessa, quale revisore dei conti per il triennio 15/03/2018 – 15/03/2021 il dott. Guglielmo Giorgio Pomatto, nato a Torino il 17.05.1962, con studio in Rivarolo Canavese, in possesso dei requisiti di legge, essendo iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea Pinerolo Torino alla sezione "A" n. 1356 con decorrenza dal 21/12/1992;
- 2) Di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all'art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL.
- 3) Di determinare quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell'art.241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso annuo lordo di Euro 2.065,00, oltre ad Iva, e contributo previdenziale, se ed in quanto dovuti nelle misure di legge;
- 4) Di dare atto che la spesa sarà opportunamente prevista nel bilancio di previsione 2018/2020 e che il responsabile del servizio finanziario adotterà l'impegno di spesa con proprio provvedimento.
- 5) Di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali.

Il Commissario Prefettizio
F.to : Dott.ssa Elena Daghetta.

Il vice segretario
F.to : Dott. Michele Orso (Vice Segretario)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 36 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/04/2018 al 20/04/2018 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Alto Sermenza, li 05/04/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott. Pier Michele Cucciola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il vice segretario
Dott. Michele Orso

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il vice segretario
Dott. Michele Orso